P. 218/IVT
1.2.1-F93

PROTOCOLLO N. 4 /2025

Tribunale di Modena

Ordine Avvocati di Modena

PROTOCOLLO PER LA NOMINA DI AVVOCATI
ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E
DI TUTORE IN IPOTESI DI INTERDIZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Premessa

Il presente Protocollo nasce dall'esigenza di creare una prassi uniforme per il conferimento e lo svolgimento da parte di Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Modena dell'incarico di amministratore di sostegno/tutore in ipotesi di interdizione.

E' emersa l'opportunità di disciplinare in modo uniforme le modalità di assegnazione degli incarichi e di svolgimento degli stessi, favorendo l'interlocuzione tra il Tribunale di Modena e l'Avvocatura.

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Art. 1 Procedura

A) In caso di ricorso urgente:

A.1 – Gli avvocati che intendano chiedere la nomina di un ADS provvisorio avranno cura:

- di indicare nella domanda introduttiva i gravi motivi che possano giustificare l'urgenza (evidenziandola anche all'atto del deposito telematico, selezionando l'apposita casella) e descrivere la gravità della situazione;
- di indicare le condizioni psico-fisiche del beneficiario ritenute invalidanti allegando la documentazione medica comprovante le stesse;
- di allegare copia del documento di identità del beneficiario e del codice fiscale nonché estratto dell'atto di nascita dello stesso;
- di indicare la condizioni economico-patrimoniali allegando la documentazione comprovante la consistenza del patrimonio e dei redditi percepiti a vario titolo;
- di descrivere il nucleo familiare del beneficiario, indicando eventuali conflitti endofamiliari e/o criticità che rendano preferibile la nomina di un ADS esterno;
- di riportare il nominativo di parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, con possibilità per il magistrato di ridurre il numero dei destinatari delle notifiche in caso di evidente sovrannumero e con previsione di esclusione di persone che non intrattengono

M_DG.Tribunale di MODENA - Prot. 26/02/2025.0000218.I

rapporti stretti con l'amministrato. In sostituzione della notifica sarà altresì possibile allegare al ricorso dichiarazione di non opposizione alla nomina di ADS da parte dei familiari corredata di documento di identità.

Possibilmente, si indicheranno eventuali recapiti telefonici dei parenti prossimi che già si occupano dell'amministrando, al fine di favorire l'operato iniziale dell'ADS nominato.

A.2 – In caso di accoglimento, il decreto di nomina dell'ADS ne indicherà specificatamente i compiti e fisserà la data di udienza per il suo giuramento nel più breve tempo possibile dalla comunicazione del provvedimento. Il giuramento avverrà preferibilmente e salvo diversa richiesta da remoto mediante deposito di verbale di giuramento sottoscritto digitalmente e depositato nel più breve tempo possibile dalla comunicazione di avvenuta nomina. In casi particolari il Giudice Tutelare potrà disporre a sua discrezione il giuramento in presenza.

A.3 – L'ADS dovrà comunicare se intende rifiutare l'incarico entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della nomina da parte della Cancelleria.

A.4 – Nel decreto di nomina si specificherà che l'ADS è autorizzato ad estrarre copia della nomina, del verbale di giuramento dal fascicolo telematico della procedura e di tutti gli atti ed i documenti della procedura sino alla permanenza dell'incarico.

A.5 – In caso di nomina di ADS provvisorio, all'udienza per la comparizione del beneficiario (in presenza o da remoto) sarà obbligo dell'ADS presenziare onde rendere chiarimenti/aggiornamenti in merito alla situazione del beneficiario.

***

B) <u>In caso di redazione di ricorso ordinario</u>:

B.1 – Gli avvocati che intendano chiedere la nomina di un ADS/tutore in via ordinaria avranno cura:

- di indicare le condizioni psico-fisiche del beneficiario ritenute invalidanti allegando la documentazione medica comprovante le stesse;
- di allegare copia del documento di identità del beneficiario e del codice fiscale nonchè estratto dell'atto di nascita dello stesso;
- di indicare la condizioni economico-patrimoniali allegando la documentazione comprovante la consistenza del patrimonio e dei redditi percepiti a vario titolo;
- di descrivere il nucleo familiare del beneficiario, indicando eventuali conflitti endofamiliari e/o criticità che rendano preferibile la nomina di un ADS/tutore esterno;
- di riportare il nominativo di parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, con possibilità per il magistrato di ridurre il numero dei destinatari delle notifiche in caso di evidente sovrannumero e con previsione di esclusione di persone che non

intrattengono rapporti stretti con l'amministrato.

In sostituzione della notifica sarà altresì possibile allegare al ricorso dichiarazione di non opposizione alla nomina di ADS/tutore da parte dei familiari corredata di documento di identità. Possibilmente, si indicheranno eventuali recapiti telefonici dei parenti prossimi che già si occupano dell'amministrando, al fine di favorire l'operato iniziale dell'ADS/tutore nominato.

B.2 – In caso di accoglimento del ricorso, il decreto di nomina dell'ADS/tutore ne indicherà specificatamente i compiti e fisserà la data di giuramento che avverrà preferibilmente e salvo diversa richiesta da remoto con verbale sottoscritto digitalmente, depositato nel più breve tempo possibile. L'ADS/tutore entra nelle sue funzioni (anche con riguardo alla liquidazione dell'indennità) con il giuramento. In casi particolari il GT può disporre il giuramento in presenza.

Entro 60 giorni dal giuramento l'ADS/tutore depositerà breve relazione scritta in merito alla situazione rinvenuta, alle condizioni del beneficiario ed alla sua situazione economico patrimoniale, specificando rendite e patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Il decreto di nomina dovrà prevedere in modo uniforme nei rapporti con le banche, gli uffici postali e gli istituti di credito in generale, che l'ADS/tutore possa operare in nome proprio con tutti gli strumenti possibili, quindi anche con home banking sia informativo che dispositivo, bancomat, postamat, carta prepagata, libretto assegni.

B.3 L'ADS dovrà comunicare se intende rifiutare l'incarico entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della nomina da parte della Cancelleria.

Art. 2 Commissione avvocati AdS/Tutori e suoi compiti

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena attraverso la Commissione Famiglia, istituirà e manterrà un elenco degli avvocati disponibili ad assumere le funzioni di A.D.S./tutori mediante apposito Regolamento cui si rinvia.

Art. 3 Criteri per la nomina dell'AdS

Il Giudice Tutelare, qualora ravvisi l'esigenza e l'opportunità, potrà attingere il nominativo dall'Elenco fornitogli dal Consiglio dell'Ordine (di cui al punto precedente), secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità degli incarichi affidati a ciascun professionista, nonché la prossimità territoriale tra l'ADS/tutore ed il beneficiario, la residenza, la sede dello studio legale e l'area territoriale di attività indicata, nei limiti altresì della disponibilità di ciascun professionista.

Art. 4 Svolgimento dell'incarico

Gli avvocati ADS/tutori svolgono l'incarico affidato con attenzione alla cura della persona del

beneficiario e con diligente gestione dei rapporti giuridici ed amministrativi facenti capo allo stesso.

Dopo la nomina, il professionista ADS/tutore individua i soggetti - familiari e non - che si occupano del beneficiario, coinvolgendo, se del caso, i servizi sociali territoriali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate, operando affinché, nei limiti di ciascuna situazione concreta, si possa creare una rete di relazioni, supporti e servizi utili al suo benessere, nel rispetto e nei limiti delle competenze di ciascuna figura professionale coinvolta.

Gli atti che l'avvocato ADS/tutore dovrà depositare sono:

- **Relazione iniziale e situazione economico-patrimoniale** entro 60 gg dal giuramento. In tale atto devono essere specificate le condizioni psico-fisiche e la situazione familiare, delineando un quadro della situazione complessiva del beneficiario;
- **Rendiconto annuale** da presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, allegando la situazione economico-patrimoniale esistente alla scadenza del termine fissato dal Giudice Tutelare. In tale atto va aggiornato il Giudice Tutelare sulla situazione psicofisica e vanno elencate le attività compiute dall'avvocato ADS/tutore, preferibilmente utilizzando il modello allegato;
- **Relazione finale** in caso di decesso del beneficiario, di termine dell'incarico, di rinuncia o di revoca dello stesso.
- **Eventuali istanze** al Giudice Tutelare volte ad ottenere l'autorizzazione al compimento degli atti per i quali la medesima sia necessaria o opportuna.

Art. 5 Rimborso spese ed indennizzo

L'avvocato ADS/tutore presenterà l'istanza volta alla liquidazione dell'indennizzo per l'attività svolta unitamente al Rendiconto annuale e nella Relazione finale in caso di decesso/revoca/cessazione/rinuncia.

Tale istanza riguarderà il riconoscimento dell'indennizzo per l'attività svolta nell'anno o nel periodo al quale si riferisce.

Per la liquidazione dell'indennizzo dell'avvocato ADS/tutore, ci si riporta alla tabella allegata al presente Protocollo.

Art. 6 Esame rendiconto annuale

Poiché gli Avvocati sono tenuti al rispetto di precisi doveri deontologici, i rendiconti dagli stessi redatti saranno soggetti al controllo ed esame del Giudice Tutelare ovvero del suo eventuale ausiliario.

Se ritenuto opportuno dal Giudice Tutelare, l'Ads/Tutore potrà inviare copia del rendiconto anche ai terzi richiedenti che dimostrino di avere un attuale e concreto interesse.

Art. 7 Tutela della riservatezza del beneficiario

A tutela del diritto alla riservatezza del beneficiario, il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, potrà autorizzare l'ADS/tutore ad utilizzare la sola parte dispositiva nei rapporti con i terzi.

Anche in assenza di autorizzazione formale da parte del Giudice Tutelare, l'ADS/tutore potrà fornire a terzi il decreto di nomina coprendo con "omissis" i dati non utili al destinatario del provvedimento.

Ove possibile, nel decreto di nomina dell'ADS/tutore, il Giudice Tutelare provvederà a specificare le condizioni di salute del beneficiario solo mediante richiamo alla documentazione medica allegata al ricorso introduttivo.

Art. 8 Comunicazioni al Pubblico Ministero

Nel caso in cui nell'adempimento dell'attività l'ADS/tutore dovesse individuare situazioni che possano assumere rilevanza penale, ne darà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica con separata nota, trasmessa contestualmente al Giudice Tutelare.

Art. 9 Rilascio consenso informato

Il consenso informato per cure e trattamenti sanitari prestato dall'Ads/tutore in luogo del beneficiario, nel caso in cui questi non sia in grado di prestare un consenso libero e consapevole, potrà essere dato anche da remoto, dopo confronto anche telefonico, con i medici curanti in merito alle cure e ai trattamenti previsti, ai benefici, alle controindicazioni ed ai possibili esiti, riportando/specificando tale facoltà nel decreto di nomina.

Si allegano:

- Regolamento approvato per l'iscrizione all'elenco;
- Liquidazione equa indennità.

Modena, li 18 febbraio 2025

TRIBUNALE DI MODENA
Il Presidente
dott. Alberto Rizzo

TRIBUNALE CIVILE E PENALE * MODENA *

Il Presidente di sezione
dott. Riccardo Di Pasquale

Il Giudice Tutelare
dott.ssa Carolina Clo'

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA
Il Presidente
avv. Roberto Mariani